

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013 , n. 30

Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075)

Vigente al: 9-3-2022

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3;

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive

85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto;

Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;

Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l'articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministratore centrale;

Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commissione, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda

l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità';

Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013;

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità' e per attuare il protocollo di Kyoto;

Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell'Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla decisione n. 280/2004/CE, e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività' di accreditamento e vigilanza del mercato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e

delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1, lettere a) e cc) del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Capo II

AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 3) che "Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del presente decreto".

Capo III

TRASPORTO AEREO

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Capo IV

IMPIANTI FISSI

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1, lettera c) del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i commi 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 4 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 27

Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)). ((8))

2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorit  a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47)).

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il comma 1 del presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Capo V

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, i commi 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

((8))

AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47 ha disposto (con l'art. 47, comma 2) che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, il presente articolo continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Art. 46

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato I

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato II

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato III

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato IV

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato V

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato VI

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))

Allegato VII

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GIUGNO 2020, N. 47))